Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Martedì, 7 aprile 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 27 marzo 1970 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 7 febbraio 1970 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. prof. Mariano Rumor ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 27 marzo 1970 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 23 marzo 1970, ha nominato l'on. Rumor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 27 marzo 1970, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. prof. Francesco De Martino, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Eugenio Gatto, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. ing. Camillo Ripamonti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. prof. Franco Restivo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. Oronzo Reale, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Antonio Giolitti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Mario Tanassi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. avv. Riccardo Misasi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Salvatore Lauricella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. Italo Viglianesi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. Franco Malfatti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. Carlo Donat-Cattin, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. dott. Mario Zagari, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. avv. Salvatore Mannironi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. dott. Flaminio Piccoli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. dott. Luigi Mariotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 2 aprile 1970, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Antonio Bisaglia, Deputato al Parlamento e con altro decreto nella stessa data del 2 aprile 1970, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri: gli onorevoli dott. Aurelio Curti, Deputato al Parlamento, avvocato Giuseppe Di Vagno, Deputato al Parlamento, Francesco Fossa, Senatore della Repubblica e dott. Giovanni Zonca, Senatore della Repubblica;

gli Affari esteri: gli onorevoli dott. prof. Alberto Bemporad, Deputato al Parlamento, dott. prof. Mario Pedini, Deputato al Parlamento e rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento;

l'Interno: gli onorevoli avv. Nello Mariani, Deputato al Parlamento, avv. Ernesto Pucci, Deputato al Parlamento, dott. Adolfo Sarti, Deputato al Parlamento e Franco Tedeschi, Senatore della Repubblica;

la Grazia e la giustizia: gli onorevoli Michele Pellicani, Deputato al Parlamento e avv. Erminio Pennacchini, Deputato al Parlamento·

il Bilancio e la programmazione economica: l'onorevole avv. Barbaro Lo Giudice, Senatore della Repubblica;

le Finanze: gli onorevoli dott. Gioachino Attaguile, Senatore della Repubblica, prof. Luigi Borghi, Deputato al Parlamento e avv. Giuseppe Macchiavelli, Deputato al Parlamento;

il Tesoro: gli onorevoli dott. prof. Venerio Cattani, Deputato al Parlamento, avv. Bonaventura Picardi, Senatore della Repubblica, avv. Dante Schietroma, Senatore della Repubblica e dott. Giuseppe Sinesio, Deputato al Parlamento;

la Difesa: gli onorevoli avv. Mario Marino Guadalupi, Deputato al Parlamento, dott. Attilio Iozzelli, Deputato al Parlamento e dott. Vito Lattanzio, Deputato al Parlamento;

la Pubblica istruzione: gli onorevoli dott. prof. Oddo Biasini, Deputato al Parlamento, avv. Elena Gatti Caporaso, Senatore della Repubblica, ing. prof. Pier Luigi Romita, Deputato al Parlamento e dott. Elio Rosati, Deputato al Parlamento;

i Lavori pubblici: gli onorevoli dott. Luigi Angrisani, Deputato al Parlamento, dott. Vincenzo Russo, Deputato al Parlamento e avv. Vincenzo Scarlato, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le foreste: gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento, Anselmo Martoni, Deputato al Parlamento, Giuseppe Tortora, Senatore della Repubblica e avv. Giovanni Venturi, Senatore della Repubblica;

i Trasporti e l'aviazione civile: gli onorevoli Onorio Cengarle, Senatore della Repubblica e Sebastiano Vincelli, Deputato al Parlamento;

le Poste e le telecomunicazioni: gli onorevoli ingegnere Guido Ceccherini, Deputato al Parlamento, dottor Bernardo D'Arezzo, Deputato al Parlamento e dottor Aldo Venturini, Deputato al Parlamento;

l'Industria, il commercio e l'artigianato: gli onorevoli dott. prof. Loris Biagioni, Deputato al Parlamento, rag. Fernando De Marzi, Senatore della Repubblica e dott. Oscar Mammì, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la previdenza sociale: gli onorevoli dottor Lucio Mariano Brandi, Deputato al Parlamento, professore Leandro Rampa, Deputato al Parlamento e Mario Toros, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'estero: gli onorevoli Corrado Belci, Deputato al Parlamento e dott. Renzo Forma, Senatore della Repubblica;

la Marina mercantile: gli onorevoli avv. Paolo Cavezzali, Senatore della Repubblica e dott. Vittorio Cervone, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni statali: l'on. dott. Francesco Principe, Deputato al Parlamento;

la Sanità: gli onorevoli dott. prof. Maria Pia Dal Canton, Senatore della Repubblica e dott. prof. Girolamo La Penna, Senatore della Repubblica;

il Turismo e lo spettacolo: gli onorevoli Franco Evangelisti Deputato al Parlamento e Gianni Usvardi, Deputato al Parlamento.

(2999)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. **1246**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Psicologia » della facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 15 aprile 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Psicologia » della facoltà di lettere e filosofia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già esistenti presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Centro auxologico italiano di Piancavallo, vengono determinati in lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 53. — CARUSO

Repertorio n. 4

Convenzione fra l'Università cattolica del Sacro Cuore e centro auxologico italiano di Piancavallo per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di psicologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove), il giorno 15 (quindici) del mese di aprile in Milano, alle ore 17 (diciassette), in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me dott. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21 luglio 1933, residente a Milano, nella mia qualità di segretario accademico generale delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 20 dicembre 1967, si sono personalmente costituiti i signori:

Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del S. Cuore e perciò autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 9 gennaio 1969, che per copia conforme si allega (allegato *A*);

Bicchierai mons. Giuseppe, nato a Milano il 18 settembre 1898, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del centro auxologico italiano di Piancavallo e perciò autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 8 gennaio 1969 che per copia conforme si allega (allegato *B*);

Premesso

che il centro auxologico italiano di Piancavallo svolge da anni attività scientifica secondo le direttive di una commissione medico-scientifica, nominata dal consiglio di amministrazione del centro e di cui fanno parte professori ordinari universitari — fra i quali il professore ordinario di psicologia dell'Università cattolica di Milano — ed altri incaricati e liberi docenti;

che l'attività scientifica del centro ha dato risultati notevoli documentati da tre simposi organizzati dal centro e da numerose pubblicazioni;

che al fine di garantire al centro una continuità di ricerca scientifica si ravvisa l'opportunità che un assistente ordinario della cattedra di psicologia dell'Università cattolica di Milano svolga detta ricerca in modo continuativo presso tale centro, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico;

considerato che la facoltà di lettere e filosofia nella seduta del 17 febbraio 1969, il senato accademico nella seduta del 18 marzo 1969 ed il consiglio di amministrazione dell'Università cattolica nella seduta del 9 gennaio 1969 hanno riconosciuto l'istituzione del posto di assistente ordinario in parola necessario per il perseguimento dei fini di cui in premessa, si delibera di istituire un posto convenzionato di assistente ordinario per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica di Milano da assegnare alla cattedra di psicologia.

L'assistente che ricoprirà tale posto sarà autorizzato a svolgere la propria attività scientifica in modo continuativo, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico, presso il centro auxologico.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'ente centro auxologico italiano di Piancavallo affinchè alla cattedra di psicologia della facoltà di lettere e filosofia della Università cattolica di Milano venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di

cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 5 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università cattolica di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1 — sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato — l'ente centro auxologico italiano di Piancavallo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente centro auxologico italiano di Piancavallo si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 6.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dell'Università cattolica di Milano, è esente da ogni tassa a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti.

L'atto consta di due fogli scritti su sei facciate intere e numero cinque righe della settima facciata.

prof. Giuseppe Lazzati
mons. Giuseppe Bicchierai
dott. Giovanni Ancarani, *rogante*

Registrato a Milano il 18 aprile 1969, al n. 1967, 71/ME, vol. 31.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Ferrari Aggradi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **112**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Pietro, nel comune di Verrua Savoia, da quella di S. Pietro, nel comune di Brusasco Cavagnolo, e della unione della prima con quella di S. Giovanni, nello stesso comune, e della seconda con quella di S. Giorgio, in Brozolo.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 15 gennaio 1969, col quale sono state disposte: *a*) la separazione delle parrocchie di S. Pietro, in località Collegna del comune di Verrua Savoia (Torino), e di S. Pietro, in frazione Marcorengo del comune di Brusasco Cavagnolo (Torino); *b*) l'unione « aeque principalis » delle parrocchie di S. Pietro, in località Collegna del comune di Verrua Savoia (Torino), e di S. Giovanni, nello stesso comune; *c*) l'unione « aeque principalis » delle parrocchie di S. Pietro, in frazione Marcorengo del comune di Brusasco Cavagnolo, e di S. Giorgio, in Brozolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: Gava
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 87. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **113**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea e di S. Girolamo, nel comune di Roncofreddo.

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 1° gennaio 1969, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Andrea, in località Diolaguardia del comune di Roncofreddo (Forlì), e di S. Girolamo, in frazione Sorrivoli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Gava
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 86. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **114**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione di tre parrocchie dello stesso titolo « S. Michele arcangelo », in Sant'Angelo in Vado.

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Sant'Angelo in Vado in data 1° dicembre 1967, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in rione Conciatori, di S. Michele arcangelo, in rione Piano, e di S. Michele arcangelo, in rione Maremma, tutte con sede nella basilica cattedrale di Sant'Angelo in Vado (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: Gava
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 84. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **115.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Maddalena, in Olmo Gentile, e della SS. Annunziata, in Roccaverano.

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui Terme in data 22 aprile 1969, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria Maddalena, in Olmo Gentile (Asti), e della SS. Annunziata, in Roccaverano (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **116.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Paolo e di S. Pietro, nel comune di Leonessa.

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Spoleto in data 1° febbraio 1969 relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Paolo e di S. Pietro, entrambe in frazione Terzone del comune di Leonessa (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 83. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

Istituzione in Denver (U.S.A.) di un vice consolato di seconda categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Denver (U.S.A.) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Chicago e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Colorado.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1970
Registro n. 300, *foglio n.* 279

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Costituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo, Carolina Bianca e Santina Zucchelli, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 dello statuto della « Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli », con sede in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1379, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, n. 1292, con il quale si dispone che la fondazione medesima è amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato dal Ministero della pubblica istruzione, composto dal presidente scelto tra persone estranee all'amministrazione; dai presidenti dell'accademia di belle arti e del conservatorio di musica di Bologna; dai direttori degli istituti stessi; da un professore titolare di cattedra di ciascuno dei due menzionati istituti; da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1966 concernente la nomina del consiglio di amministrazione della predetta fondazione per un quadriennio, dal 1° gennaio 1966;

Viste le designazioni allegate;

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli, con sede in Bologna, è nominato per un quadriennio, dal 1° gennaio 1970, ed è così composto:

Combi di Cesena avv. conte Bernardo, presidente;

Toffoletto dott. Ettore, presidente del consiglio di amministrazione dell'accademia di belle arti di Bologna;

Masè Dari avv. Federico, presidente del consiglio di amministrazione del conservatorio musicale di Bologna;

Mandelli prof. Pompilio, direttore dell'accademia di belle arti di Bologna;

Zecchi maestro Adone, direttore del conservatorio di musica di Bologna;

Fuser prof. Ireneo, titolare di cattedra del conservatorio di musica di Bologna;

Natalini prof. Antonio, titolare di cattedra dell'accademia di belle arti di Bologna;

Prossomariti dott. Umberto, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Anceschi dott. Enzo, direttore della ragioneria generale dello Stato di Bologna, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 2 gennaio 1970

(2580) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione del Credito industriale sardo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione del Credito industriale sardo (C.I.S.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione del suddetto consiglio di amministrazione con il rappresentante del tesoro;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Aurelio Ulzega, ispettore generale del tesoro è nominato consigliere di amministrazione del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari, in rappresentanza del tesoro.

Il predetto dott. Ulzega resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(2581)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1970.

Composizione del collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la istituzione dell'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente, approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con i decreti ministeriali 9 marzo 1960, 3 maggio 1961 e 8 gennaio 1963;

Visto il decreto 10 agosto 1966 relativo alla nomina, per un quadriennio, del collegio sindacale dell'istituto stesso;

Ravvisata la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto collegio per la durata di un quadriennio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 1295 del 1957 e dell'art. 22 dello statuto dell'ente;

Viste le designazioni dei Ministeri e degli enti di cui all'art. 9 della legge n. 1295/1957;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto per il credito sportivo, è così composto:

Presidente:

Dell'Era dott. Tommaso, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Membri effettivi:

Paolillo dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Verga dott. Valentino, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Carnevali rag. Cafiero, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Chamblant rag. Luigi, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano.

Membri supplenti:

Giorgio dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Sposato dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il collegio resta in carica per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1970

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Nomina del consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 2 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1968, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche relative ai propri rappresentanti in seno al predetto consiglio di amministrazione;

Considerato che per la nomina dei due titolari di cattedre universitarie e del presidente di un comitato provinciale della caccia si è tuttora in attesa di comunicazioni, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione e dell'Unione province d'Italia;

Ritenuto che nella specie trattasi di nomina del primo consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale non può operare ove non si faccia luogo alla costituzione di detto organo;

Ritenuta la necessita di non procrastinare ulteriormente la nomina del consiglio di amministrazione medesimo, onde assicurare all'ente il suo normale funzionamento;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, è costituito dai signori:

Onofri dott. Renato, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Stupazzoni dott. Giorgio, capo dell'ispettorato agrario compartimentale di Bologna;

Jedlowski dott. Edoardo, capo dell'ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Bortolotti dott. Martino, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Ghigi prof. Alessandro, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

La nomina dei due titolari di cattedre universitarie e del presidente di un comitato provinciale della caccia sarà disposta con provvedimento successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1970.

Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima di Trieste a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, con il quale gli uffici sanitari vengono autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1970 che istituisce l'ufficio di sanità marittima di Trieste;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'ufficio di sanità marittima di Trieste l'autorizzazione a praticare le suddette vaccinazioni ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

L'ufficio di sanità marittima del porto di Trieste è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa 7R (1,50% - 3 %), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durata da 5 a 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedono l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa 67R, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire in caso di invalidità l'esonero dal pagamento dei premi relativi alla assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno;

Opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita adeguabile annualmente, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia su due teste adeguabile annualmente, interamente o parzialmente reversibile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni ad eventuali variazioni dell'indice del costo della vita, nei contratti con adeguamento automatico.

Roma, addì 16 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2697)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla

determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende appartenenti alle categorie dell'artigianato e del commercio operanti nella provincia di Bolzano, è determinato come segue:

Vitto - 1 pasto al giorno: L. 5.500 mensili;
2 pasti al giorno: » 11.000 mensili;
Alloggio: L. 2.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2621)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende appartenenti alle categorie industriali, commerciali e artigiane della provincia di Macerata, è determinato come segue:

Vitto: L. 10.000 mensili, per due pasti giornalieri;
» 5.000 mensili, per un pasto giornaliero;
Alloggio: L. 1.800 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1970.

Determinazione, per il biennio 1970-71, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, nonchè alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinato nel biennio 1970-71 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purchè distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1970 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1968-1969 rispetto al biennio 1966-1967. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1971 il raffronto verrà operato tra il biennio 1969-1970 ed il biennio 1967-1968. Per il rilascio

delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10 % nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km. 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 10 % verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in 4 classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 % potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

Classe I: comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe II: comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe III: comuni da oltre 400.000 a 1 milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %;

Classe IV: comuni con oltre 1 milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10 %.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2 in linea d'aria dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.), compresi nei piani urbanistici approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e previsti per una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25 % nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1970 il raffronto verrà operato tra il biennio 1968-1969 ed il biennio 1966-1967, mentre per il 1971 il raffronto verrà operato tra il biennio 1969-1970 ed il biennio 1967-1968, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25 % sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la 1ª classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunziata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di

terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dalla competente prefettura, che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e il 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazione o località l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km. per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di films scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore ai 2000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonchè film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva, per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo — sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi, nel corso dell'anno rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.

Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purchè di capienza non superiore agli ottocento posti e in attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 2, 4 e 5, fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 60 % se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento di palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Art. 9.

Trasferimenti

Nei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è consentito nell'ambito dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale. Qua-

lora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri in linea d'aria dal più vicino cinema.

Art. 10.

Concessione a favore di profughi

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i profughi già rientrati in patria.

Le concessioni di autorizzazioni a favore di profughi di cui all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, possono essere effettuate subordinatamente alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 11.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 12.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite le prefetture competenti, al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia — firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata dalla sala cinematografica; piante in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezione longitudinale e trasversale in scala 1:100;

b) relazione tecnico illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonchè un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

d) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

e) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'Ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale o della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo alla competente Prefettura dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche, i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero di posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 13.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 14.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri 18 mesi. Ulteriori proroghe per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Roma, addì 18 marzo 1970

Il Ministro: SCAGLIA

(2701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Monfalcone

Con decreto 22 settembre 1969, n. 604, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei relitti ex alveo roggia S. Giusto in comune di Monfalcone (Gorizia) segnato nel catasto del comune medesimo alla partita tavolare n. 1, particella 919/7, lettere *C, D, E, F* e *G* di complessivi mq. 998 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 17 febbraio 1968 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2631)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale grande degli infermi « Renato Capotondi Calabresi », di Viterbo, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.92/2/3725, in data 29 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale grande degli infermi « Renato Capotondi Calabresi », di Viterbo, è autorizzata ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola convitto professionale per infermiere.

(2531)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Modena ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.50/3/3218 in data 29 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Modena è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'ospedale medesimo.

(2534)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica della Versilia, con sede in Viareggio

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 6273 in data 18 marzo 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Versilia, con sede in Viareggio, deliberate dal commissario straordinario dell'ente in data 2 febbraio 1970.

(2634)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modificazione del regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1968, è stato modificato il regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961.

(2633)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XIII Mostra internazionale aeronautica », in Venezia

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, con nota del 14 febbraio 1970, n. 2044, ha comunicato che i promotori della « XIII Mostra internazionale aeronautica » organizzeranno in Venezia la predetta manifestazione dal 28 maggio al 2 giugno 1970 anzichè dal 9 al 14 luglio 1970, come precedentemente programmato.

(2597)

Spostamento del periodo di svolgimento della « X Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche - Mac - 70 », in Milano.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota del 26 febbraio 1970, n. 19937, ha comunicato che i promotori della « X Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche - Mac - 70 » organizzeranno la suddetta manifestazione in Milano dall'8 al 14 ottobre anzichè dal 9 al 15 ottobre 1970, come precedentemente programmato.

(2598)

Organizzazione, con carattere provinciale, della « II Mostra ovini di razza massese », in Massa

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara, con nota del 25 febbraio 1970, n. 4964, ha comunicato che i promotori della « II Mostra ovini di razza massese » organizzeranno la predetta manifestazione dal 29 al 30 aprile 1970 in Massa, con carattere provinciale anzichè con carattere nazionale, come precedentemente programmato.

(2599)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Luigia Altare, nata a Murazzano (Cuneo) il 24 ottobre 1932, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Torino il 20 dicembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2628)

Il dott. Vito Barrile, nato a Montevago (Agrigento) il 15 giugno 1927, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 4 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2629)

Il dott. Teodosio Antonelli, nato a Mosciano S. Angelo (Teramo) il 3 febbraio 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Camerino il 21 giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2630)

Il dott. Riccardo Ancarani, nato a Milano il 17 novembre 1927, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 26 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2626)

La dott.ssa Giovanna Agarossi nata a Roma il 24 giugno 1934, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso la Università di Roma il 16 luglio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2627)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1970, registro n. 13, foglio n. 32, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 marzo 1966 dal sig. De Falco Giuseppe, avverso la decisione n. 73201 del 9 febbraio 1966 emessa dal provveditore agli studi di Napoli sul ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Pomigliano d'Arco.

(2585)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n. 350, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 maggio 1967 dal sig. Ciuti Guido, avverso la decisione del provveditore agli studi di Livorno in data 19 aprile 1967, reiettiva del ricorso gerarchico dallo stesso proposto contro la mancata attribuzione del punteggio per invalidità di guerra, in sede di concorso per l'assunzione di un bidello non di ruolo presso la scuola media di Collesalvetti.

(2587)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 61, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 agosto 1966 dai professori Testa Giovanni e Costantini Giuseppe, avverso l'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966 nella parte concernente « la valutazione dei titoli » per la formazione della graduatoria degli aspiranti al conferimento di incarichi e supplenze di lingue straniere nelle scuole medie.

(2588)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 9, foglio n. 60, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 maggio 1959 dalla prof.ssa Ada Garbislander nata Garlinzoni, avverso i provvedimenti 24 ottobre 1958, 11 novembre 1958 e 17 gennaio 1959, con i quali il provveditore agli studi di Milano, nell'anno scolastico 1958-1959, non ha confermato la ricorrente nell'insegnamento della stenografia presso la scuola di avviamento « Cairoli », di Milano.

(2589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 febbraio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Edil-Unione, con sede in Venezia, costituita per rogito Pace in data 23 maggio 1960, rep. 131128;

2) Edil-Cà Corner, con sede in Venezia, costituita per rogito Candiani in data 20 novembre 1964, rep. 20839;

3) Edil-Todaro fra impiegati dello Stato di ruolo, con sede in Venezia, costituita per rogito Emma in data 6 maggio 1957, rep. 12136;

4) Edil-Torino, con sede in Mestre di Venezia, costituita per rogito Faotto in data 12 ottobre 1960, rep. 16267;

5) Edil-Giuseppe Pavanello, con sede in Cavarzere (Venezia), costituita per rogito Marelli in data 3 agosto 1962, repertorio 4035;

6) Edil-Immobiliare San Francesco di Boscochiaro, con sede in Boscochiaro di Cavarzere (Venezia), costituita per rogito Pavan in data 22 dicembre 1963, rep. n. 9476;

7) Edil-Ciliense, con sede in Ceggia (Venezia), costituita per rogito Sandi in data 23 settembre 1964, rep. 240;

8) Edil-Conte Volpi fra dipendenti della S.A.D.E., con sede in Dolo (Venezia), costituita per rogito Michieli in data 28 luglio 1961, rep. 11068;

9) edilizia magistrale « E. Pestalozzi », con sede in Tesolo (Venezia), costituita per rogito De Franceschi in data 6 giugno 1949, rep. 1246;

10) agricola Mulino e mangimificio sociale ACLI, con sede in Caltana di S. Maria di Sala (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 15 giugno 1961, rep. 22792;

11) di produzione e lavoro « Serenissima - fra operai edili e sterratori », con sede in Passarella di San Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Candiani in data 3 settembre 1945, rep. 19052;

12) agricola « ACLI S. Tiziano », con sede in Città Nova di S. Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 9 febbraio 1963, rep. 41544;

13) Edil. S. Stefano, con sede in Belluno, costituita per rogito Soccal in data 12 giugno 1959, rep. 11312;

14) di lavoro Escavatori e scalpellini di Ponte nelle Alpi, con sede in Col di Cugnan di Ponte nelle Alpi (Belluno) costituita per rogito Soccal in data 14 marzo 1960, rep. 12662;

15) agricola « Latteria di Avoscan San Tomaso », con sede in Avoscan di San Tomaso Agordino (Belluno), costituita per rogito Bonaventura Polacco in data 28 maggio 1888;

16) Edil « Casa - Dolce Casa », con sede in Lozzo Atestino (Padova), costituita per rogito Valdini in data 27 maggio 1964, rep. 20293;

17) Edil-Brenta, con sede in Noventa Padovana (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 19 maggio 1967, repertorio 41652;

18) Edil-Plateolense, con sede in Piazzola sul Brenta (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 1° settembre 1964, rep. 36861;

19) Edil-San Lorenzo, con sede in San Pietro in Gù (Padova), costituita per rogito Braccio in data 3 marzo 1964, repertorio 12930;

20) agricola « Bozzoli di Cimadolmo », con sede in Cimadolmo (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 8 aprile 1953, rep. 11096;

21) Edil-Mottense, con sede in Motta di Livenza (Treviso), costituita per rogito Bonetti in data 28 marzo 1954, rep. 7513;

22) Edil-Preganziol, con sede in Preganziol (Treviso), costituita per rogito Candiani in data 23 agosto 1964, rep. 20159;

23) agricola « San Martino di Sarano di Santa Lucia di Piave », con sede in Sarano di Santa Lucia di Piave (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 8 febbraio 1961, rep. 9291;

24) Edil-S. Martino con sede in Vedelago (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 23 aprile 1964, rep. 6965;

25) Edil « S.I.L.P. - Casa n. 12 », con sede in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 4 gennaio 1964, rep. 62892;

26) Edil-Edelweiss Verona, con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 24 settembre 1954, rep. 16222;

27) « Cooperativa agricola A.C.L.I. Affi », con sede in Affi (Verona), costituita per rogito Anzi in data 6 maggio 1960, repertorio 4404;

28) agricola « Caseificio sociale di Menà di Castagnaro », con sede in Menà di Castagnaro (Verona), costituita per rogito Cracco in data 24 maggio 1962, rep. 6057/649;

29) agricola « A.C.L.I. di miglioramento Basso Veronese », con sede in Castagnaro (Verona), costituita per rogito Soave in data 7 novembre 1969, rep. 5805;

30) Caseificio Monte Purga fra piccoli agricoltori, con sede in Velo Veronese (Verona), costituita per rogito Calogero in data 9 aprile 1954, rep. 8291;

31) Edil-S.O.C.A.V., con sede in Vicenza, costituita per rogito Boschetti in data 10 settembre 1964, rep. 49610;

32) Edil-Casa serena fra operai e artigiani, con sede in Vicenza, costituita per rogito Valmarana in data 4 giugno 1957, rep. 13541;

33) Edil-Alpina, con sede in Chiampo (Vicenza), costituita per rogito D'Ercole in data 4 giugno 1956, rep. 604;

34) Edil-San Marco, con sede in Gambellara (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 29 febbraio 1964, rep. 16080;

35) Cantina sociale interprovinciale Vicenza-Verona-Padova, con sede in Poiana Maggiore (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 7 giugno 1964, rep. 16663;

36) edificatrice Scledense Case, con sede in Schio (Vicenza), costituita per rogito Caccaro in data 13 aprile 1951, rep. 207;

37) Costruzione case popolari economiche impiegati e pensionati statali, con sede in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Velo in data 15 maggio 1950, rep. 3525;

38) Edil-fra mutilati ed invalidi di guerra - Sezione Valdagno, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Simionati in data 9 agosto 1954, rep. 13401;

39) Edil-Villa Paradiso, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Mictè in data 23 aprile 1956, rep. 17748.

(2556)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « San Zenone », con sede in Castano Primo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 marzo 1970, la società cooperativa di consumo « San Zenone », con sede in Castano Primo (Milano), costituita per rogito Guidi in data 8 settembre 1963, repertorio 2698, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Arturo Martinoni.

(2786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3838 Mod. 25/A D.P. — Data: 13 ottobre 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ric. delle domande — Intestazione: Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Roma — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1.650.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1970

(2579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 6 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	629 —	629,02	629 —	628,97	629 —	629 —	629 —	629 —	629 —
Dollaro canadese	586,40	586,30	586,50	586,40	586,10	586,40	586,35	586,40	586,40	586,40
Franco svizzero	146,10	146,05	146,15	146,065	146 —	146,10	146,04	146,065	146,10	146,05
Corona danese	83,90	83,90	83,86	83,88	83,90	83,90	83,90	83,88	83,90	83,87
Corona norvegese	88,08	88,10	88,12	88,095	88,15	88,08	88,09	88,095	88,08	88,07
Corona svedese	121,04	121 —	121,02	121,025	121 —	121,04	121,025	121,025	121,04	121,05
Fiorino olandese	173,37	173,38	173,47	173,385	173,30	173,37	173,395	173,385	173,37	173,35
Franco belga	12,66	12,66	12,665	12,6585	12,66	12,66	12,6585	12,6585	12,66	12,66
Franco francese	113,52	113,52	113,60	113,52	113,50	113,52	113,53	113,52	113,52	113,50
Lira sterlina	1514 —	1513,30	1513 —	1513,20	1512,75	1514 —	1513,20	1513,20	1514 —	1513,25
Marco germanico	172,13	172,30	172,40	172,375	172,30	172,15	172,37	172,375	172,13	172,10
Scellino austriaco	24,30	24,30	24,305	24,307	24,25	24,30	24,3075	24,307	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,09	22,10	22,10	22,09	22,15	22,09	22,10	22,09	22,09	22,08
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,0150	9,011	9 —	9,01	9,015	9,011	9,01	9,01

Media dei titoli del 6 aprile 1970

Rendita 5 % 1935	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,375
» 5 % (Ricostruzione)	93 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,925
» 5 % (Città di Trieste)	92,65
» 5 % (Beni esteri)	84,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,95
» 5,50 % » » 1968-83	87,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,675
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1970

Dollaro USA	629 —
Dollaro canadese	586,375
Franco svizzero	146,052
Corona danese	83,89
Corona norvegese	88,092
Corona svedese	121,025
Fiorino olandese	173,39
Franco belga	12,658
Franco francese	113,525
Lira sterlina	1513,20
Marco germanico	172,372
Scellino austriaco	24,307
Escudo portoghese	22,095
Peseta spagnola	9,013

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Graduatoria di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di impiegato della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 9 agosto 1969, n. 624, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con la qualifica di aiuto ragioniere;

Visti i decreti presidenziali 9 agosto 1969, n. 625 e 23 ottobre 1969, n. 684, relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1969, n. 693, con il quale il numero dei posti del concorso pubblico predetto è stato elevato da sette a dieci;

Visti i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso sopra indicato;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 26 febbraio 1970 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso dichiarati idonei ed è stato disposto altresì — in accoglimento della proposta formulata dal collegio dei deputati questori il 19 febbraio 1970 — di elevare ulteriormente da dieci a undici, il numero dei posti messi a concorso per la qualifica di aiuto ragioniere;

Visti gli articoli 2, 4, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per aiuto ragioniere della Camera:

1. Gala rag. Francesco	punti	26,68	su 30
2. Cardinali rag. Fabio	»	25,40	»
3. Vespignani rag. Carla	»	24,80	»
4. Cipriani rag. Claudio	»	24,73	»
5. Rocchetta rag. Maurizio	»	24,50	»
6. Sannino rag. Ugo	»	24,28	»
7. Bongiorno rag. Angelina	»	24,06	»
8. Luchi rag. Giuseppe	»	24,03	»
9. Fanelli rag. Romano	»	23,98	»
10. Morichetti rag. Sergio	»	23,88	»
11. Conidi rag. Aldo	»	23,81	»
12. Lucà rag. Maria Teresa	»	23,43	»
13. Carletti rag. Candido	»	23,36	»
14. Sacchini rag. Carlo	»	23,06	»
15. Rulli rag. Franco	»	22,83	»
16. Venturini rag. Aldo	»	22,73	»
17. Traina rag. Barbara	»	22,66	»
18. Sisani rag. Olga	»	22,60	»
19. Belloni rag. Armando	»	22,03	»
20. Donato rag. Giuseppe	»	21,86	»
21. Scaringella rag. Vincenzo	»	21,75	»
22. Bizzarri rag. Roberto	»	21,51	»

In relazione alla deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui alle premesse, che ha disposto l'elevazione del numero dei posti messi a concorso, sono proclamati vincitori del concorso stesso, nell'ordine sottoindicato, i candidati:

1) Gala rag. Francesco;
2) Cardinali rag. Fabio;
3) Vespignani rag. Carla;
4) Cipriani rag. Claudio;
5) Rocchetta rag. Maurizio;
6) Sannino rag. Ugo;
7) Bongiorno rag. Angelina;
8) Luchi rag. Giuseppe;
9) Fanelli rag. Romano;
10) Morichetti rag. Sergio;
11) Conidi rag. Aldo.

I suddetti vincitori sono nominati — subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti sanitari ed al possesso degli altri requisiti prescritti — aiuto ragioniere, in prova, ed inquadrati dal 1° marzo 1970, secondo l'ordine di cui sopra, nella carriera degli impiegati di concetto, ruolo ragioneria, prendendo posto nel ruolo di anzianità, dopo il rag. Ettore Tocci, aiuto ragioniere.

A far tempo dalla anzidetta data del 1° marzo 1970 agli impiegati medesimi è attribuita la posizione di stipendio iniziale.

Ai vincitori già dipendenti di ruolo della Camera e ai quali sono applicabili le norme di cui all'art. 59 del regolamento dei servizi e del personale, la posizione di stipendio sarà determinata con successivo decreto.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Presidente: PERTINI

(2560)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni per gli esami di procuratore legale per l'anno 1970

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1969, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, per l'anno 1970;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle Corti di appello sopraindicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1970, sono costituite come appresso:

1) *Corte di appello di Ancona*:

Lignola dott. Enzo, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona, presidente effettivo;

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente effettivo;

Santagata prof. Carlo, nato a Napoli l'11 luglio 1935, dell'Università degli studi di Urbino, componente effettivo;

Ascoli avv. Clemente, nato a Perugia il 4 giugno 1913, dell'ordine di Ancona, componente effettivo;

Stecconi avv. Riccardo, nato a Fermo il 22 luglio 1928, dell'ordine di Ancona, componente effettivo;

Menicucci dott. Glauco, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente supplente;

Savina dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente supplente;

Rosini prof. Emilio, nato a Falconara Marittima il 1° marzo 1922, dell'Università degli studi di Urbino, componente supplente;

Mezzanotte avv. Fulvio, nato a Carpegna il 17 dicembre 1920, dell'ordine di Ancona, componente supplente;

Rossi avv. Giorgio, nato ad Ancona il 6 aprile 1927, dell'ordine di Ancona, componente supplente.

2) *Corte di appello di Bari*:

Ripoli dott. Raffaele, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, presidente effettivo;

Campolongo dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente effettivo;

Buttaro prof. Luca, nato a Bologna il 27 aprile 1925, dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;

Losacco avv. Luigi, nato a Bari il 6 novembre 1904, dell'ordine di Bari, componente effettivo;

Stella avv. Salvatore, nato a Regalbuto il 13 novembre 1924, dell'ordine di Bari, componente effettivo;

Magarelli dott. Ugo, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente supplente;

Zaccaria dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente supplente;

Panza prof. Giuseppe, nato a Bari il 28 aprile 1939, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Damascelli avv. Gabriele, nato a Trani il 5 marzo 1922, dell'ordine di Bari, componente supplente;

Distaso avv. Walter, nato a Putignano il 17 agosto 1933, dell'ordine di Bari, componente supplente.

3) *Corte di appello di Bologna*:

De Robertis dott. Corrado, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, presidente effettivo;

Galbiati dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente effettivo;

La Pergola prof. Antonio, nato a Catania il 13 novembre 1931, della Università degli studi di Bologna, componente effettivo;

Mauceri avv. Salvatore, nato a Siracusa il 13 giugno 1903, dell'ordine di Bologna, componente effettivo;

Cagli avv. Mario, nato a Genova il 27 dicembre 1918, dell'ordine di Bologna, componente effettivo;

Falqui Massidda dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Bologna, presidente supplente;

Leoni dott. Pier Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente supplente;

Spinelli prof. Lorenzo, nato a Roma il 13 ottobre 1915, della Università degli studi di Bologna, componente supplente;

Villa avv. Walter, nato a Rimini il 2 agosto 1918, dell'ordine di Bologna, componente supplente;

Zucconi avv. Francesco, nato a Camerino il 22 febbraio 1922, dell'ordine di Bologna, componente supplente.

4) *Corte di appello di Brescia*:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente effettivo;

Fassio dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente effettivo;

Guarneri prof. Giuseppe, nato a Gadesco il 31 marzo 1909, dell'Università degli studi di Parma, componente effettivo;

Biemmi avv. Pierfranco, nato a Brescia il 5 febbraio 1908, dell'ordine di Brescia, componente effettivo;

Chiodi avv. Giovanni, nato a Brescia il 9 luglio 1921, dell'ordine di Brescia, componente effettivo;

Marzari dott. Mario, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente;

Gatti dott. Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente supplente;

Maffezzoni prof. Federico, nato a Ostiano il 22 febbraio 1916, dell'Università degli studi di Parma, componente supplente;

Giovanardi avv. Enrico, nato a Leno il 21 luglio 1892, dell'ordine di Brescia, componente supplente;

Sicilia avv. Perugino, nato a S. Pietro in Guarano il 4 febbraio 1892, dell'ordine di Brescia, componente supplente.

5) *Corte di appello di Cagliari*:

Lauro dott. Pasquale, presidente di sezione della Corte di appello di Cagliari, presidente effettivo;

Depperu dott. Agostino Angelo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente effettivo;

Ledda prof. Franco, nato a Torino il 16 settembre 1926, dell'Università degli studi di Cagliari, componente effettivo;

Piras avv. Beniamino, nato a Samassi il 18 febbraio 1915, dell'ordine di Cagliari, componente effettivo;

Oliveti avv. Cesare, nato a Roccabernarda il 21 aprile 1921, dell'ordine di Cagliari, componente effettivo;

Marielli dott. Manlio, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente supplente;

Viarengo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente supplente;

Concas prof. Luigi, nato a Pola il 10 maggio 1931, dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;

Frau avv. Agostino, nato a Cagliari l'8 settembre 1915, dell'ordine di Cagliari, componente supplente;

Mulas avv. Paolo, nato a Bologna il 29 maggio 1919, dell'ordine di Cagliari, componente supplente.

6) *Corte di appello di Caltanissetta*:

Scarpinato dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Caltanissetta, presidente effettivo;

Costa dott. Gaetano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, componente effettivo;

Pensovecchio prof. avv. Antonino, nato a Palermo il 20 ottobre 1925, dell'Università degli studi di Palermo, componente effettivo;

Porrello avv. Enrico, nato a Villarosa il 16 novembre 1896, dell'ordine di Caltanissetta, componente effettivo;

Vella avv. Michele Giovanni, nato a Caltanissetta il 24 giugno 1908, dell'ordine di Caltanissetta, componente effettivo;

Di Natale dott. Carmelo, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente supplente;

Spampinato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, componente supplente;

Criscuoli prof. Giovanni, nato a S. Giovanni Gemini il 2 marzo 1931, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;

Turchio avv. Luigi, nato a Caltanissetta il 4 agosto 1929, dell'ordine di Caltanissetta, componente supplente;

Zoda avv. Luigi, nato a Caltanissetta il 12 agosto 1927, dell'ordine di Caltanissetta, componente supplente.

7) *Corte di appello di Catania*:

Costa dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;

Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente effettivo;

Durante prof. Francesco, nato a Roma il 20 ottobre 1937, dell'Università degli studi di Catania, componente effettivo;

Florio avv. Antonino, nato a Catania il 18 novembre 1923, dell'ordine di Catania, componente effettivo;

Bertocchi avv. Aldo, nato a Catania il 2 febbraio 1910, dell'ordine di Catania, componente effettivo;

Auletta dott. Tommaso, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente supplente;

Ziccone prof. Guido, nato a Taurianova il 1° marzo 1938, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;

Fatuzzo avv. Pietro, nato a Monterosso Almo il 9 marzo 1921, dell'ordine di Catania, componente supplente;

Magnano di San Lio avv. Antonino, nato a Catania il 10 giugno 1924, dell'ordine di Catania, componente supplente.

8) *Corte di appello di Catanzaro*:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della Corte di appello di Catanzaro, presidente effettivo;

Ammirati dott. Luigi, avvocato generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente effettivo;

Casalinuovo prof. avv. Aldo, nato a Catanzaro il 9 marzo 1914, dell'Università degli studi di Roma, residente a Catanzaro, componente effettivo;

Sapia avv. Orlando, nato a Rossano il 27 febbraio 1903, dell'ordine di Catanzaro, componente effettivo;

Cantafora avv. Alfredo, nato a Castrovillari il 13 giugno 1903, dell'ordine di Catanzaro, componente effettivo;

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente supplente;

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, componente supplente;

Gullo prof. avv. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, della Università degli studi di Roma, residente a Cosenza, componente supplente;

Casalinuovo avv. Mario, nato a Catanzaro il 18 maggio 1922, dell'ordine di Catanzaro, componente supplente;

Torchia avv. Domenico, nato a Miglierina il 22 marzo 1928, dell'ordine di Catanzaro, componente supplente.

9) *Corte di appello di Firenze*:

Cascella dott. Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze, presidente effettivo;

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente effettivo;

Furno prof. Carlo, nato a Firenze il 25 aprile 1913, dell'Università degli studi di Firenze, componente effettivo;

Biondi avv. Biondo, nato a Volterra il 16 gennaio 1908, dell'ordine di Firenze, componente effettivo;

Feri avv. Giuseppe, nato a Firenze il 10 marzo 1922, dell'ordine di Firenze, componente effettivo;

Dibilio dott. Ezio, consigliere della Corte di appello di Firenze, presidente supplente;

Carabba dott. Enzo Fileno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente supplente;

Mantovani prof. Ferrando, nato a Cavezzo il 6 luglio 1933, dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente;
Bechi avv. Arrigo, nato a Firenze il 4 gennaio 1907, dell'ordine di Firenze, componente supplente;
Jannucci avv. Ennio, nato a Civitella Alfedena il 2 dicembre 1906, dell'ordine di Firenze, componente supplente.

10) *Corte di appello di Genova*:

Russo dott. Goffredo, presidente di sezione della Corte di appello di Genova, presidente effettivo;
Moretta dott. Enzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente effettivo;
Mazziotti prof. Manlio, nato a Roma il 15 gennaio 1919, dell'Università degli studi di Genova, componente effettivo;
Abiuso avv. Vittorio, nato a Sarzana il 29 ottobre 1904, dell'ordine di Genova, componente effettivo;
Foppiano avv. Ubaldo, nato a Genova il 9 febbraio 1927, dell'ordine di Genova, componente effettivo;
Siccardi dott. Ottavio, consigliere della Corte di appello di Genova, presidente supplente;
Santaniello dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, componente supplente;
La China prof. Sergio, nato a Udine il 5 giugno 1933, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;
Murtula avv. Franco, nato ad Apparizione il 20 agosto 1916, dell'ordine di Genova, componente supplente;
Vigotti avv. Roberto, nato a Savona il 18 dicembre 1923, dell'ordine di Genova, componente supplente.

11) *Corte di appello de L'Aquila*:

Di Paola dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di appello de L'Aquila, presidente effettivo;
Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila, componente effettivo;
Ambrosini prof. Antonio, nato a Favara il 10 settembre 1888, dell'Università degli studi di Roma, componente effettivo;
Bellisari avv. Gaetano, nato a L'Aquila il 26 luglio 1914, dell'ordine de L'Aquila, componente effettivo;
Rossi avv. Francesco, nato a L'Aquila il 14 ottobre 1923, dell'ordine de L'Aquila, componente effettivo;
Tatozzi dott. Goffredo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, presidente supplente;
Sambenedetto dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello de L'Aquila, componente supplente;
Irti prof. Natalino, nato ad Avezzano il 5 aprile 1936, dell'Università degli studi di Sassari, componente supplente;
Bafile avv. Pasquale, nato a Monticchio de L'Aquila il 31 maggio 1930, dell'ordine de L'Aquila, componente supplente;
Bonanni avv. Lino, nato ad Ocre il 24 settembre 1927, dell'ordine de L'Aquila, componente supplente.

12) *Corte di appello di Lecce*:

De Palma dott. Vito Leonardo, presidente di sezione della Corte di appello di Lecce, presidente effettivo;
Giannone dott. Lelio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, componente effettivo;
Codacci-Pisanelli prof. Giuseppe, nato a Roma il 28 marzo 1913, dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;
De Simone avv. Carlo, nato a Lecce il 26 luglio 1907, dell'ordine di Lecce, componente effettivo;
Chiarelli avv. Carmelo, nato a Lecce il 6 dicembre 1931, dell'ordine di Lecce, componente effettivo;
Motta dott. Attilio, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente supplente;
Chiriacò dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, componente supplente;
Bozzi prof. Rodolfo, nato a Bari il 31 ottobre 1925, dell'Università degli studi di Lecce, componente supplente;
Guacci avv. Enrico, nato a Lecce l'8 luglio 1908, dell'ordine di Lecce, componente supplente;
Ruberto avv. Francesco, nato a Taranto il 19 luglio 1920, dell'ordine di Lecce, componente supplente.

13) *Corte di appello di Messina*:

Rizzo dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;
Cavallari dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente effettivo;
Campagna prof. Lorenzo, nato a Messina il 15 aprile 1928, dell'Università degli studi di Messina, componente effettivo;
Cutruneo avv. Giovanni, nato a Messina il 19 gennaio 1898, dell'ordine di Messina, componente effettivo;
Sodano avv. Antonino, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 1° maggio 1899, dell'ordine di Messina, componente effettivo;
Lazzaro dott. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;
Langher dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, componente supplente;
Buccisano prof. Orazio, nato a Melicuccà il 27 settembre 1930, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;
Carrozza avv. Pietro, nato a Messina il 13 giugno 1933, dell'ordine di Messina, componente supplente;
Rosso avv. Nunzio, nato a Messina il 15 aprile 1914, dell'ordine di Messina, componente supplente.

14) *Corte di appello di Milano*:

De Ruggiero dott. Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, presidente effettivo;
Perseo dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente effettivo;
Rivolta prof. Giancarlo, nato a Milano il 25 luglio 1937, dell'Università degli studi di Milano, componente effettivo;
Pandolfi avv. Sergio, nato a Milano il 19 settembre 1927, dell'ordine di Milano, componente effettivo;
Benvenuto avv. Alfredo, nato a Monterosso al Mare il 12 novembre 1914, dell'ordine di Milano, componente effettivo;
Cafiero dott. Igino, consigliere della Corte di appello di Milano, presidente supplente;
Moi dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente supplente;
Vanzetti prof. Adriano, nato a Cagliari il 14 aprile 1930, dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, componente supplente;
Testori avv. Ugo, nato a Roma il 28 ottobre 1910, dell'ordine di Milano, componente supplente;
Somaschini avv. Rinaldo, nato a Milano il 16 agosto 1926, dell'ordine di Milano, componente supplente.

15) *Corte di appello di Napoli*:

Virgilio Colicchi dott. Stefano, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente effettivo;
Baffi dott. Federico, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente effettivo;
D'Eufemia prof. Giuseppe, nato a Napoli il 21 giugno 1906, dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Lanzara avv. Gabriele, nato a Napoli il 18 aprile 1915, dell'ordine di Napoli, componente effettivo;
Siniscalchi avv. Vincenzo, nato a Napoli il 7 agosto 1931, dell'ordine di Napoli, componente effettivo;
Gallo dott. Sergio, consigliere della Corte di appello di Napoli, presidente supplente;
Altieri dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, componente supplente;
Santamaria prof. Dario, nato ad Alvignone il 4 giugno 1925, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Tuccillo avv. Mario, nato ad Afragola il 20 agosto 1930, dell'ordine di Napoli, componente supplente;
Benincasa avv. Renato, nato a Napoli il 18 marzo 1931, dell'ordine di Napoli, componente supplente.

16) *Corte di appello di Palermo*:

Faraci dott. Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente effettivo;
Di Maggio dott. Emilio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente effettivo;
Arena prof. Andrea, nato a Messina il 1° gennaio 1905, dell'Università degli studi di Palermo, componente effettivo;
Viviani avv. Vincenzo, nato a Gangi il 5 aprile 1895, dell'ordine di Palermo, componente effettivo;
Sciortino avv. Riccardo, nato a Palermo il 18 maggio 1905, dell'ordine di Palermo, componente effettivo;
Romano dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente supplente;
Mattina dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente supplente;
Sangiorgi prof. Salvatore, nato a Palermo il 12 gennaio 1931, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Ruvolo avv. Giovanni, nato a Palermo l'11 marzo 1914, dell'ordine di Palermo, componente supplente;
Corselli avv. Flavia, n. a Palermo il 7 gennaio 1923, dell'ordine di Palermo, componente supplente.

17) *Corte di appello di Perugia*:

Forlenza dott. Demetrio, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia, presidente effettivo;

Gambino dott. Bernardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente effettivo;
Picardi prof. Nicola, nato a Sarnano il 21 febbraio 1934, della Università degli studi di Perugia, componente effettivo;
Ferrero avv. Ferruccio, nato a Pallanza il 9 marzo 1903, dell'ordine di Perugia, componente effettivo;
Guerrieri avv. Eugenio, nato a Perugia il 12 febbraio 1916, dell'ordine di Perugia, componente effettivo;
Cernetti dott. Giulio Cesare, consigliere della Corte di appello di Perugia, presidente supplente;
Restivo dott. Nicolò, magistrato di appello, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, componente supplente;
Dean prof. Fabio, nato a Perugia il 4 gennaio 1932, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Bacicchi avv. Giuseppe, nato a Rovigno d'Istria il 18 marzo 1907, dell'ordine di Perugia, componente supplente;
Magnini avv. Dante, nato a Perugia il 30 gennaio 1921, dell'ordine di Perugia, componente supplente.

18) *Corte di appello di Potenza*:

Morfino dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, presidente effettivo;
Boccassini dott. Mauro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente effettivo;
Petroncelli prof. Mario, nato a Francavilla al Mare il 7 aprile 1906, dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Fanelli avv. Giovanni, nato a Laurenzana il 25 agosto 1900, dell'ordine di Potenza, componente effettivo;
Coviello avv. Donato Leonardo, nato ad Avigliano il 2 ottobre 1927, dell'ordine di Potenza, componente effettivo;
Palladino dott. Saverio, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente supplente;
Gorini dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente supplente;
Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Camardese avv. Carmine, nato a Potenza il 27 agosto 1922, dell'ordine di Potenza, componente supplente;
Zanni avv. Rachelina, nata a Paupisi il 31 luglio 1932, dell'ordine di Potenza, componente supplente.

19) *Corte di appello di Roma*:

Laurino dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;
Sangiorgio dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente effettivo;
Gatti prof. Serafino, nato a Roma il 3 febbraio 1937, dell'Università degli studi di Pescara, residente a Roma, componente effettivo;
Tonna avv. Ugo, nato a Napoli il 1° settembre 1903, dell'ordine di Roma, componente effettivo;
Scazzocchio avv. Oscar, nato a Roma il 3 gennaio 1916, dell'ordine di Roma, componente effettivo;
Ziniti dott. Paolo, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
Macrì dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente supplente;
Dinacci prof. Ugo, nato a S. Maria C. V. il 12 aprile 1931, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;
Roberto avv. Tommaso, nato a Lecce il 26 giugno 1920, dell'ordine di Roma, componente supplente;
Cassone avv. Domenico, nato a Villa S. Giovanni il 2 agosto 1927, dell'ordine di Roma, componente supplente.

20) *Corte di appello di Torino*:

Calvelli dott. Domenico, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente effettivo;
Cordero di Vonzo dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente effettivo;
Cottino prof. Gastone, nato a Torino l'8 febbraio 1925, dell'Università degli studi di Torino, componente effettivo;
Peyron avv. Alberto, nato a Torino il 19 febbraio 1902, dell'ordine di Torino, componente effettivo;
Delgrosso avv. Giorgio, nato a Roma il 30 dicembre 1916, dell'ordine di Torino, componente effettivo;
Bianco dott. Luigi Michele, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente supplente;
Caccia dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente supplente;
Ferrari prof. Carlo, nato ad Alessandria il 22 agosto 1919, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;
Bachi avv. Emilio, nato a Torino il 15 luglio 1907, dell'ordine di Torino, componente supplente;
Tortonese avv. Giovanni, nato a Torino il 27 luglio 1920, dell'ordine di Torino, componente supplente.

21) *Corte di appello di Trento*:

Miele dott. Almerico, presidente della Corte di appello di Trento, presidente effettivo;
Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, componente effettivo;
Burdese prof. Alberto, nato a Torino il 2 gennaio 1927, dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Giovannini avv. Giulio, nato a Trento il 21 aprile 1925, dell'ordine di Trento, componente effettivo;
Giammarco avv. Serafino, nato a Sulmona il 6 marzo 1926, dell'ordine di Trento, componente effettivo;
Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della Corte di appello di Trento, presidente supplente;
de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, componente supplente;
Molari prof. Alfredo, nato a Padova il 20 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Savorana avv. Lorenzo, nato a Trento il 25 febbraio 1928, dell'ordine di Trento, componente supplente;
Frizzi avv. Giuseppe, nato a Padova il 17 marzo 1927, dell'ordine di Trento, componente supplente.

22) *Corte di appello di Trieste*:

Franz dott. Gino, magistrato di Cassazione presso la Corte di appello di Trieste, presidente effettivo;
Mayer dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente effettivo;
Gullo prof. Francesco, nato a Verona il 6 dicembre 1928, dell'Università degli studi di Trieste, componente effettivo;
Ferluga avv. Mario, nato a Trieste il 25 luglio 1900, dell'ordine di Trieste, componente effettivo;
Lantschner avv. Giorgio, nato a Trieste il 19 settembre 1922, dell'ordine di Trieste, componente effettivo;
Malacrea dott. Giuliano, consigliere della Corte di appello di Trieste, presidente supplente;
Franzot dott. Ferruccio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente supplente;
Camber prof. Riccardo, nato a Trieste il 2 agosto 1921, dell'Università degli studi di Trieste, componente supplente;
Codelli avv. Ottavio, nato a Trieste il 24 aprile 1918, dell'ordine di Trieste, componente supplente;
Girometta avv. Romano, nato a Trieste il 21 aprile 1918, dell'ordine di Trieste, componente supplente.

23) *Corte di appello di Venezia*:

Di Oreste dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, presidente effettivo;
Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente effettivo;
Zuccalà prof. Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15 febbraio 1925, dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Scatturin avv. Luigi, nato a Venezia il 5 gennaio 1919, dell'ordine di Venezia, componente effettivo;
Milner avv. Gianni, nato a Venezia il 21 agosto 1926, dell'ordine di Venezia, componente effettivo;
Ruberto dott. Ambrogio, consigliere della Corte di appello di Venezia, presidente supplente;
Faranda dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente supplente;
Mazzarolli prof. Leopoldo, nato a Treviso il 19 ottobre 1930, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Pietriboni avv. Ettore, nato a Bressanone il 9 luglio 1922, dell'ordine di Venezia, componente supplente;
Salzer avv. Giuseppe, nato a Moschiena (Fiume) il 23 settembre 1922, dell'ordine di Venezia, componente supplente.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1970 è di L. 3.500.000 sul cap. 1051 art. 3, e di L. 1.000.000 sul cap. 1051 art. 8.

Roma, addì 23 febbraio 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1970
Registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 122

(2826)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in ingegneria elettronica conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuato dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma,

entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

10) le lingue straniere, di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da ún notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su di un argomento di elettronica generale;

2) Tema sui sistemi analogici e numerici nell'elettronica;

3) Tema su di un argomento di elettronica applicata alla biologia ed alla medicina.

B) *Prove pratiche*:

1) Riconoscimento ed uso di apparecchiature elettroniche di laboratorio;

2) Progetto con circuiti logici.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Lettura e traduzione a vista da due lingue straniere, scelte dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e tedesco;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie ita-

liane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non

disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera D) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1970
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 396

(2606)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 321, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, è costituita come appresso:

Generale di brg. s.p. a disp. Liberatore Zopitantonio presidente;
Ten. col. g. (t) s.p.e. Guerrazzi Cesare, membro;
Ten. col. f. (par) s.p.e. Lulli Spiridione, membro;
Ten. col. f. (cr) s.p.e. Sperti Fiorentino, membro;
Ten. col. a. s.p.e. Bertelli Walter, membro;
Ten. col. a. s.p.e. Giovannini Alberto, membro supplente;
Ten. col. g. s.p.e. Marchetti Ennio, membro supplente;
Consigliere 1ª classe Pitti dott. Giuseppe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1970
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 399

(2636)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale n. 50, parte II, dell'11 dicembre 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1969, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

(2635)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 68/6979/1 del 21 aprile 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, dagli Enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Modugno dott. Francesco, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Potenza;

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale di Matera;

De Bellis prof. Luigi, primario ostetrico dell'ospedale civile di Potenza;

Giocoli-Nacci prof. Gerardo, primario ostetrico dell'ospedale di Francavilla Fontana;

Castellani Liberata, ostetrica condotta del comune di Maschito.

Segretario:

Armento dott. Rocco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Detto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Potenza, all'albo pretorio della prefettura di Potenza e a quello dei comuni interessati.

Potenza, 12 marzo 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(2547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7395 in data 11 dicembre 1969 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si sono rese vacanti per mancata accettazione delle interessate le condotte dei comuni di Scilla, Oppido, Pazzano, Bova, Canolo e Staiti assegnate con precedenti decreti;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte suddette alle candidate che seguono nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

Loiacono Caterina: capoluogo - Scilla;
Squillace Luigina: capoluogo - Bova;
Deraco Vigilia: Canolo (unica);
Sorace Concettina: Messignadi - Oppido Mam.;
Rotilio Domenica: Castellace - Oppido Mam.;
Caruso Vincenzina: capoluogo - Pazzano;
Nucera Francesca: Staiti (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, 12 marzo 1970

Il medico provinciale: LANIA

(2546)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.